

IL GIUDIZIO ORDINARIO DI I GRADO TRA RIFORMA E CORRETTIVO

DALLA CITAZIONE ALLE MEMORIE 171-TER

Prof. Federica Godio – federica.godio@unipd.it

LE NOVITÀ RELATIVE AGLI ATTI INTRODUTTIVI

I QUATTRO NUOVI REQUISITI DELL'ATTO DI CITAZIONE INTRODOTTI DALLA RIFORMA E DAL CORRETTIVO

1. L'attore deve indicare di aver assolto l'eventuale condizione di procedibilità (art. 163, co. 3, n. 3-bis): è sufficiente la indicazione, non serve la dimostrazione (ma se manca il giudice la chiederà)
2. L'attore ha l'onere di ricercare nei pubblici registri l'indirizzo pec del convenuto, ed indicarlo (art. 163, co. 3, n. 2): la mancata indicazione **NON** determina **incertezza** nella persona del convenuto (quindi la citazione non sarà viziata da vizio della *vocatio in ius*)

I QUATTRO NUOVI REQUISITI DELL'ATTO DI CITAZIONE INTRODOTTI DALLA RIFORMA E DAL CORRETTIVO

3. L'avvertimento al convenuto della necessità di difesa tecnica e della possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato (art. 163, co. 3, n. 7): la mancanza non determina nullità della citazione (non ha la stessa *ratio* degli altri avvertimenti, rispetto ai quali comunque la giurisprudenza fa applicazione del principio di causalità)
4. La necessità che l'attore esponga i fatti posti a fondamento della domanda «in modo chiaro e specifico» (art. 163, co. 3, n. 4), e il convenuto, nella comparsa di costituzione, vi prenda posizione «in modo chiaro e specifico» (art. 167).



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI [REDACTED]

Sezione 01 Civile

DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice di Pace dott. [REDACTED]
letto il ricorso per la concessione del decreto ingiuntivo depositato da
[REDACTED]
[REDACTED]

letto il ricorso
visti gli art. 633 e 634 c.p.c.

INGIUNGE A

[REDACTED])

di pagare entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la somma di €. 8.540,00 oltre interessi di mora dalle scadenze dei singoli pagamenti al saldo effettivo, oltre anticipazioni non imponibili documentate (contributo unificato, marca iscrizione, spese autentica notarile).

Spese legali compensate per violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli artt. 6 e 8 DM n. 110 del 07.08.2023 (dimensione caratteri ed interlinea)

AVVERTE l'ingiunto che in mancanza di opposizione avanti questo Giudice di Pace del presente decreto a norma dell'art. 645 c.p.c. si potrà procedere ad esecuzione forzata.

Avverte che può essere fatta opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto.

[REDACTED], il 29-9-2023

Il Giudice di Pace: dott. [REDACTED]

... CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEL CANONE REDAZIONALE (N. 4, CO. 3, ART. 163 E 167)

- *Ratio*: far emergere subito con precisione il quadro fattuale, in modo da consentire l'operare dell'art. 115 c.p.c. (n.b.: la non contestazione non vale a superare contrarie risultanze probatorie: Cass. s.u. n. 2951 del 2016, e può operare solo su fatti comuni alla parte che non li contesta)
- L'atto di citazione NON è nullo (l'art. 164, co. 4 considera solo la mancata esposizione dei fatti – o casi equiparabili – non anche la mancanza dei requisiti della esposizione)
- Per il convenuto NON è stato introdotto un nuovo termine preclusivo per la contestazione dei fatti allegati dall'attore (resta la I memoria ex art. 171-ter)

... CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEL CANONE REDAZIONALE (N. 4, CO. 3, ART. 163 E 167)

- Può operare l'art. 46 disp. att. c.p.c.: «... può essere valutato dal giudice **ai fini della decisione sulle spese del processo**»
 - **Non** deroga al principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.)
 - **Non** consente da solo l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
 - **Non** rientra tra i casi di compensazione delle spese ex art. 92, co. 2
 - Consente una **diversa modulazione delle spese**

CASO I

La società La Perla s.r.l., esercente un impianto di rifornimento di carburanti, convenne in giudizio la Sipro s.r.l., con cui aveva stipulato un contratto di trasporto valori, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del furto delle somme custodite all'interno della propria cassaforte, quantificati in 50.000,00 euro.

La società Sipro s.r.l. si costituiva in giudizio limitandosi a negare (argomentativamente) che il furto fosse addebitabile a sua responsabilità, senza tuttavia nulla dire sull'importo preteso da La Perla a titolo di risarcimento del danno per il furto valori, che La Perla aveva consegnato a Sipro in buste sigillate.

Il Tribunale rigetta la domanda di La Perla, poiché pur reputando che le modalità del furto denotassero un coinvolgimento del dipendente di Sipro, La Perla non aveva fornito prova sufficiente del danno patito.

Consigliereste alla vostra cliente La Perla di impugnare la sentenza di I grado? Per quali ragioni?

CASS. CIV., SEZ. III, 18
LUGLIO 2016, N. 14652

- va peraltro considerato che "l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ignoti" (Cass. n. 3576/2013) cosicchè, nel caso di specie, essendo il dato dell'effettivo importo trafugato estraneo alla sfera di diretta conoscibilità da parte della convenuta, la ricorrente avrebbe dovuto suffragare la deduzione della violazione del principio di non contestazione con l'indicazione delle circostanze che avevano reso tale dato noto alla Sipro.

**LE VERIFICHE PRELIMINARI EX ART.
171-BIS C.P.C.**

I SEI PROBLEMI DELL'ART. 171-BIS C.P.C.
E LA RISPOSTA DEL CORRETTIVO CARTABIA
(D.LGS. N. 164/24)

- I. Se il decreto ex art. 171-bis non viene pronunciato, i termini per le memorie ex art. 171-ter («... se non provvede ai sensi del secondo comma [il giudice] conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter», vers. orig.) decorrono o no?

NO. I termini decorrono solo dalla pronuncia del decreto ex art. 171-bis («i termini di cui all'art. 171-ter cominciano a decorrere quando è pronunciato il decreto»)

I SEI PROBLEMI DELL'ART. 171-BIS C.P.C. E LA RISPOSTA DEL CORRETTIVO CARTABIA (D.LGS. N. 164/24)

2. Se il giudice, nell'ambito del rito ordinario, rileva che ci sono i presupposti per il mutamento del rito in semplificato (artt. 281-decies e ss. c.p.c.), può con il decreto disporre il mutamento di rito ex art. 183-bis?

Il giudice può disporre il mutamento di rito da ordinario a semplificato solo nel decreto ex art. 171-bis (arg. art. 171-bis, co. 4 + abrogazione art. 183-bis)

In questo caso il giudice deve fissare la udienza ex art. 281-duodecies, dando termine perentorio per memorie integrative degli atti introduttivi

Att.ne alla giurisprudenza per cui queste memorie esaurirebbero le necessità difensive scritte delle parti («deve ritenersi preclusa alle parti la possibilità di difese integrative dopo la scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 171-bis, co. 3, c.p.c.»): T.Verona, 3.12.2024, in *Giur. It.*, 2025, 568

I SEI PROBLEMI DELL'ART. 171-BIS C.P.C. E LA RISPOSTA DEL CORRETTIVO CARTABIA (D.LGS. N. 164/24)

3. Quando il giudice dà con il decreto ex art. 171-bis termine per il compimento di una delle attività sananti ivi previste, deve rinnovare i controlli preliminari?

Sì: il giudice che dà termine per la sanatoria (es.: integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.; sanatoria del vizio di rappresentanza ex art. 182 c.p.c.) e fissa nuova udienza ex art. 183 c.p.c., deve «procede[re] nuovamente alla verifiche preliminari ... almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione»

I SEI PROBLEMI DELL'ART. 171-BIS C.P.C. E LA RISPOSTA DEL CORRETTIVO CARTABIA (D.LGS. N. 164/24)

4. Il giudice che rileva la propria incompetenza, può, già in occasione del decreto ex art. 171-bis, dichiararsi incompetente e individuare il giudice *ad quem* avanti a cui le parti possono riassumere il processo ex art. 50 c.p.c.?

NO.: il giudice deve *rilevare* la sua incompetenza entro il decreto ex art. 171-bis (non più entro la udienza ex art. 183 c.p.c.: art. 38, modificato dal Correttivo Cartabia), ma non decidere con il decreto ex art. 171-bis (ma può farlo? Tendenzialmente no)

I SEI PROBLEMI DELL'ART. 171-BIS C.P.C.
E LA RISPOSTA DEL CORRETTIVO CARTABIA
(D.LGS. N. 164/24)

5. Prima di decidere sulle questioni considerate dall'art. 171-bis (es.: integrità del contraddittorio; nullità della notifica della citazione; etc.), il giudice può/deve attivare il contraddittorio orale tra le parti (fissare una udienza ante decreto ex art. 171-bis che conterrà poi i provvedimenti reputati necessari)?

**T. BOLOGNA, SENT. N. 2678
DEL 2.12.2023 (DEJURE)**

3. Differita ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c. la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c., con lo stesso decreto è stata fissata per il giorno 9 novembre 2023 una udienza anticipata, destinata alla sola audizione dei difensori, e ciò "anche al fine di una definizione amichevole o comunque più rapida della controversia e con minor aggravio di spese, posto che, in sostanza, non si discute della entità del credito della convenuta opposta (la quale già in comparsa di costituzione e risposta ha riconosciuto di aver chiesto il decreto ingiuntivo senza tener conto di un pagamento parziale anteriore al deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.)".

Su concorde istanza delle parti, con successivo decreto è stato disposto lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza (art. 127-bis c.p.c.).

4. All'udienza 9 novembre 2023 il giudice, in mancanza di accordo, ha invitato i difensori alla discussione orale.

I difensori, concordando sull'opportunità di una decisione immediata, hanno ribadito le conclusioni di cui agli atti introduttivi; in subordine, il difensore della convenuta ha chiesto la compensazione parziale delle spese processuali.

T. BOLOGNA, 23.6.2023
(GIUR. IT., 2023, 2105)

Omissis. – Il Giudice [...], letto l'atto di citazione; svolte le verifiche preliminari; appurato che il presente giudizio è pacificamente regolato dal rito novellato, in quanto l'atto di citazione è stato mandato per la notifica in data 12 aprile 2023 (risulta illeggibile la cartolina di ricevimento); rilevato: che la parte convenuta si è costituita; che la materia del contendere e la semplicità della vertenza sono elementi che consigliano di stabilire che l'udienza del 5 ottobre 2023 venga intesa quale udienza filtro prima delle memorie, anche al fine di valutare sin da subito il mutamento del rito da ordinario a semplificato; che ogni determinazione sull'assegnazione dei termini per memorie sarà assunta in sede d'udienza; che quindi nessun termine per memorie sta decorrendo; evidenziato, con l'occasione, che l'udienza verrà svolta anche al fine di tentare la conclusione bonaria della lite, vista l'istanza di assegnazione dell'immobile da parte dell'attrice, dovendosi al più svolgere la consulenza tecnica d'ufficio per stabilire il valore del compendio (incombente che le parti potrebbero *medio tempore* assumere autonomamente).

T. PADOVA, 11.1.2024
(INEDITA)

La Giudice, preso atto,

ritenuto che nel frattempo risulta maturato il tempo per provvedere alle verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171bis c.p.c.,

verificata la regolare costituzione del contraddittorio, essendosi costituita nel frattempo la società opposta, e verificato che non vi sono questioni officiose da sollevare,

ritenuto opportuno non decorrano i termini ex art. 171ter c.p.c. fintantoché non venga verificata la possibilità di trovare un accordo ed in ogni caso possa essere valutata l'ipotesi di trasformazione del rito in semplificato, con assegnazione del termine per memoria,

ritenuto quindi opportuno fissare un'udienza per la verifica delle trattative, riservata l'assegnazione dei termini citati ed il provvedimento di conferma della prima udienza di comparizione, oltre evidentemente alla decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta dall'opponente,

**T. VERONA, 23.9.2023, N. 150
(ONELEGALE)**

**Ord. di rimessione della questione
di legittimità costituzionale dell'art.
171-bis c.p.c.**

Essa collide poi, in modo ancor piu' evidente, con il principio del "rispetto della garanzia del contraddittorio" al quale l'art. 1, comma 1, della L. n. 206 del 2021, ha espressamente subordinato gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile da realizzarsi con il decreto delegato.

Infatti consente al giudice di provvedere senza aver permesso alle parti di prendere posizione sulla questione processuale rilevata, sebbene tale preventiva interlocuzione, potrebbe fornire al giudicante maggiori elementi di valutazione, inducendolo anche ad escludere, melius re perpensa, la sussistenza della questione ravvisata in prima battuta (nel caso di specie ad esempio l'attrice potrebbe smentire le circostanze dedotte dalla convenuta circa il ruolo avuto dal terzo da lei indicato nella vicenda per cui e' causa).

Alla luce delle considerazioni da ultimo svolte nel precedente paragrafo e' evidente come, a prescindere dalla sussistenza del prospettato contrasto della norma con i principii di cui agli artt. 76 e 77 Costituzione, essa confligga con i parametri degli artt. 3 e 24 Costituzione.

Infatti consente la decisione del giudice, inaudita altera parte, per solo alcune questioni rilevabili d'ufficio, quelle che condizionano la stessa nascita del processo o la sua estensione soggettiva (cosi' il difetto di legittimazione, di capacita' di essere parte, o di interesse ad agire), mentre per tutte le altre, non espressamente menzionate, differisce la decisione alla udienza di prima comparizione con una scelta che risulta in contrasto con l'art. 3 Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, sebbene tutte le questioni considerate siano accomunate dall'essere rilevabili d'ufficio, e che del resto non e' stata nemmeno spiegata dalla relazione al D.Lgs. n. 149 del 2022.

... CORTE COST., SENT. N. 96 DEL 3 GIUGNO 2024 ...

Si può dare una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 171-bis:

- Il giudice, prima di pronunciare il decreto ex art. 171-bis contenente l'ordine di sanatoria (il cui mancato rispetto ha sempre conseguenze pregiudizievoli), deve (se lo chiede la parte) o può (se lo reputa opportuno), sentire le parti circa la sussistenza del vizio denunciato.
- Se la parte chiede la fissazione di udienza, e il giudice non la concede, sulla sussistenza del vizio le parti potranno contraddirsi nelle memorie ex art. 171-ter e alla udienza ex art. 183 il giudice modificherà (se convinto) o confermerà il proprio ordine di sanatoria, il quale però produrrà effetto solo a partire da questa 'seconda pronuncia'

... LA SOLUZIONE OFFERTA AL PROBLEMA DAL
CORRETTIVO ALLA RIFORMA CARTABIA

I SEI PROBLEMI DELL'ART. 171-BIS C.P.C. E LA RISPOSTA DEL CORRETTIVO CARTABIA (D.LGS. N. 164/24)

6. Si può fissare una apposita udienza per decidere sull'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. ex art. 648 c.p.c.?
 - **Tesi favorevole:** nel sistema del c.p.c. ante 2022, la concessione della provvisoria esecutorietà si collocava al momento del primo contatto tra parti e giudice (che era l'udienza ex art. 183 c.p.c.)
 - **Tesi contraria:** il dato testuale, su cui la riforma del 2022 non ha inciso, prevede che il giudice debba «provved[ere] in prima udienza», che è quella ex art. 183 c.p.c.

T. BOLOGNA, 21.9.2023, N.
8029 (ONELEGALE)

- la convenuta opposta, che già aveva chiesto e ottenuto dal presidente di sezione una anticipazione della prima udienza, chiede inoltre la concessione della provvisoria esecuzione "in pendenza della prima udienza di comparizione", con ciò formulando richiesta di fissazione di un'apposita udienza volta alla discussione e alla decisione sull'istanza ex [art. 648 c.p.c.](#);
- l'[art. 648 c.p.c.](#) non è stato modificato dalla riforma del 2022 ed il riferimento alla "prima udienza" - introdotto con la novella del 2013 proprio a confermare la possibilità, e di regola la doverosità, dell'adozione di un provvedimento sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione sin dal primo contatto tra parti e giudice ed anche anteriormente al formarsi delle barriere preclusive di merito e istruttorie (in tale senso, peraltro, era orientata la prevalente giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della c.d. miniriforma del 1990 introdotta con la L. n. 535 del 1990) - non impone oggi un esclusivo richiamo all'udienza ex [art. 183 c.p.c.](#) così come disciplinata dalla riforma Cartabia;
- la nuova disciplina processuale, in assenza di contrarie indicazioni, non è di ostacolo ad una decisione sull'istanza ex [art. 648 c.p.c.](#) resa all'esito di una udienza anteriore a quella regolata dal novellato [art. 183 c.p.c.](#) (alla quale si riferiscono, tra gli altri, gli [artt. 171-bis](#) e 172-bis c.p.c.); dunque, è tuttora possibile, così come lo era nei procedimenti instaurati prima del 1 marzo 2023, assumere allo stato degli atti, ossia quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, una decisione che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- peraltro, ove l'opponente chieda la sospensione ex [art. 649 c.p.c.](#) non si è mai dubitato della possibilità di fissare una apposita udienza anteriore a quella di prima comparizione e trattazione;
- va dunque fissata udienza per la discussione della sola istanza ex [art. 648 c.p.c.](#), senza necessità di comparizione personale delle parti, con termine all'opponente sino al 25 SETTEMBRE 2023 per eventuale brevissima memoria;
- avuto riguardo alle già programmate udienze, è opportuno un differimento, ai sensi dell'[art. 171-bis](#), comma 3, c.p.c., della prima udienza ex [art. 183 c.p.c.](#): dalla nuova data decorrono i termini indicati dall'[art. 171-ter](#) c.p.c.;

T. BOLOGNA, 15.11.2023
(DE JURE)

- con decreto ex art. 171-bis c.p.c. è stata fissata udienza anticipata per la sola discussione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., con assegnazione di un termine a difesa per l'opponente sino al 2 novembre 2023: l'attrice ha in effetti depositato una memoria autorizzata, con la quale, peraltro, si è limitata a dichiarare di opporsi alla concessione della provvisoria esecuzione, senza prendere puntuale posizione sugli argomenti difensivi e sulla documentazione di cui alla comparsa di costituzione dell'opposta;

... LA RISPOSTA DEL CORRETTIVO CARTABIA (D.LGS. N. 164/24): NUOVO CO. 3 ART. 648 ...

«Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiede che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile»

... E GLI ULTERIORI PROBLEMI CHE SUSCITA

- **Quando si può formulare?** Già con la comparsa di costituzione e risposta (non prima: serve ovviamente la costituzione in giudizio)
- **Che conseguenze** (preclusione alla proposizione dell'istanza ex art. 648, co. 1?) ha il rigetto della istanza svolta ex art. 648, co. 3?
 - Se il rigetto è avvenuto per ragioni relative alla assenza del *periculum* o altre ragioni processuali, il giudice potrà accogliere l'istanza svolta ex co. 1;
 - Ma **se il rigetto è fondato su ragioni relative alla liquidità della opposizione?**

I POSSIBILI CONTENUTI DEL DECRETO. I. LE ATTIVITÀ DI ‘CHIAMATA’ DI TERZI

- Ordine di integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario pretermesso (art. 102 c.p.c.): mancata citazione nel termine = estinzione del processo (art. 307)
- Ordine di chiamata in causa del terzo cui il giudice reputa comune la causa ex art. 107 c.p.c.: mancata citazione del terzo nel termine = cancellazione della causa dal ruolo (art. 307)
- Il convenuto, nel costituirsi, ha chiesto di chiamare in causa un terzo ex art. 106 c.p.c.

I POSSIBILI CONTENUTI DEL DECRETO. 2. LA (PROMOZIONE) DELLA SANATORIA DELLA CITAZIONE O DELLA NOTIFICA

- Concessione di un termine perentorio per sanare la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.
[vizio della *vocatio in ius* → se il convenuto si è costituito è sanato; altrimenti si sana con la rinnovazione della citazione nel termine perentorio, pena la estinzione, la sanatoria è retroattiva // vizio della *editio actionis* → si sana con memoria integrativa se il convenuto è costituito, altrimenti con rinnovo della citazione; la sanatoria non è retroattiva]
- Ordine ex art. 291 c.p.c. di rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, se il convenuto non si è costituito

I POSSIBILI CONTENUTI DEL DECRETO.

3. LA DECLARATORIA DI CONTUMACIA E LA CONCESSIONE DEL TERMINE EX ART. 182, CO. 2, C.P.C.

- La declaratoria di contumacia si fa con il decreto ex art. 171-bis, quindi è a quel momento che si deve guardare (lo ha chiarito il Correttivo, che richiama espressamente l'art. 271 c.p.c.)
- Il giudice che rileva un vizio di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, o una nullità o «mancanza» della procura che riguardino l'attore o il convenuto:
 - se il difetto riguarda l'attore e non viene sanato nel termine: rigetto in rito della domanda
 - se il difetto riguarda il convenuto e non viene sanato nel termine: dichiarazione di contumacia
 - possibile distinzione tra procura ‘non rilasciata’ e (solo) ‘mancante in atti’?

I POSSIBILI CONTENUTI DEL DECRETO.

4. LE QUESTIONI RILEVATE D'UFFICIO E SIGNIFICATE ALLE PARTI

- Questioni rilevabili d'ufficio da sottoporre al contraddittorio delle parti:
 - Questioni pregiudiziali di rito (es.: carenza di giurisdizione, litispendenza, assolvimento della condizione di procedibilità; incompetenza; etc.)
 - Questioni preliminari o pregiudiziali di merito (es.: nullità del contratto; adempimento; falsa rappresentanza; etc.)
- Non più la sussistenza dei requisiti per procedere al mutamento del rito da ordinario a semplificato: con il correttivo la valuta solipsisticamente il giudice, perché il mutamento va disposto già con il decreto ex art. 171-bis.

LE TRE MEMORIE ANTE UDIENZA EX ART. 171-TER

LA PRIMA MEMORIA EX ART. 171-TER. CONTENUTI

- I. Proporre nuove domande od eccezioni di reazione alla iniziativa difensiva del convenuto o del terzo intervenuto/chiamato
2. «Modificare» le domande già svolte ove ciò sia ammissibile (= formulare domande c.d. complanari)
3. «Precisare» le domande e le eccezioni già svolte
4. Richiesta dell'attore di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo «se l'esigenza è sorta dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta»

... I. LE DOMANDE ED ECCEZIONI ‘DI REAZIONE’

- *Reconvetio reconventionis*: domanda nuova che l'attore propone nei confronti del convenuto in reazione alle sue difese
 - L'attore agisce chiedendo il pagamento del prezzo dovuto in base ad una compravendita; il convenuto si costituisce eccependo in compensazione un credito che deriva da un diverso contratto; l'attore propone domanda di annullamento del contratto titolo del credito opposto
- Eccezioni conseguenti alle difese del convenuto o del terzo:
 - l'attore agisce chiedendo la condanna alla consegna del quadro oggetto del contratto di compravendita; il convenuto si costituisce e propone in via riconvenzionale domanda di condanna al pagamento del prezzo del contratto; l'attore ne eccepisce la prescrizione

... 2. LA MODIFICA E LA PRECISAZIONE DELLA DOMANDA

- MODIFICA DELLA DOMANDA [= si introducono nuovi fatti costitutivi del diritto, o si chiede il riconoscimento di un diverso bene della vita/la pronuncia di un diverso tipo di provvedimento]
- PRECISAZIONE DELLA DOMANDA [= si modificano alcuni fatti secondari sottesi alla domanda, si precisano meglio i fatti principali già allegati]
- La modifica della modifica della domanda, poiché si risolve nella formulazione di una domanda nuova, perché modificata in uno (o entrambi) gli elementi oggettivi (*petitum o causa petendi*), è tendenzialmente vietata

... CASI DI AMMISSIBILE MODIFICA DELLA DOMANDA

1. Modifica del fatto costitutivo nelle domande che abbiano ad oggetto un **diritto c.d. autodeterminato**
2. Formulazione delle **c.d. domande complanari** (Cass. sez. un. n. 12310/2015; n. 22404/2018): domande nuove, proposte dall'attore in reazione alle difese del convenuto, che mirano ad ottenere il medesimo risultato finale già perseguito con la domanda originaria, e che per ciò non possono entrambe essere accolte. Per risultare ammissibili vanno però gradate (vs: *reconventio reconventionis* che non richiede necessariamente gradazione, ma si aggiunge alla domanda originaria)
3. Casi eccezionali ammessi dalla legge (v. art. 1453 c.c.)

ESEMPI

L'architetto Caio chiede ed ottiene decreto ingiuntivo contro il Comune di Pordenone, per il pagamento del corrispettivo dovutogli per una serie di lavori di progettazione che gli sono stati commissionati. Il Comune propone opposizione a d.i. facendo valere la nullità del contratto di incarico, in quanto non stipulato per iscritto, e comunque concluso senza le necessarie autorizzazioni della Giunta comunale.

L'architetto Caio si costituisce nel giudizio di opposizione e formula, in via riconvenzionale, domanda subordinata di pagamento di un importo pari all'arricchimento del Comune per la prestazione comunque così incamerata. Replica il Comune che la domanda è inammissibile, perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il *thema decidendum* è dato dal diritto per il quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto, senza possibilità di ampliarlo a nuove, ulteriori, domande, che configurerebbero quindi domande nuove inammissibili perché tardive (in quanto non proposte con il ricorso per d.i.). Chi ha ragione?

CASS. 5.10.2022, N. 28903

2.5 La piena ammissibilità e tempestività della domanda di ingiustificato arricchimento contenuta nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposto risulta ancor evidente alla luce dell'ulteriore evoluzione giurisprudenziale registratasi nella materia per cui è causa che ha allargato la possibilità dello ius variandi sino alla memoria ex [art. 183 c.p.c.](#) sempre che la domanda modificata sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

2.6 Le Sezioni Unite, infatti, con la sentenza nr 22404/2018 sono intervenute nuovamente sulla questione della novità della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa rispetto a quella originariamente proposta di adempimento contrattuale precisando, nel solco di un indirizzo evolutivo tracciato dalla S.U n. 12310/2015 che "Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammisible la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'[art. 183 c.p.c.](#), comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta".

ESEMPI

Tizia cita avanti al Tribunale di Verona il Dott. Sempronio e l’Ospedale di Verona, chiedendo di essere risarcita del danno patito per effetto di errore nell’esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione d’ernia al disco, a valle del quale lamentava l’insensibilità del piede destro. Si costituivano sia il Dott. Sempronio che l’Ospedale di Verona, che si difendevano dimostrando che l’insensibilità lamentata dalla Attrice era inconveniente correlato all’operazione, che avrebbe potuto statisticamente verificarsi. Nella comparsa conclusionale, la Sig.ra Tizia chiedeva allora la condanna del Dott. Sempronio e della Struttura ospedaliera al risarcimento del danno per inadempimento al dovere di fornire le necessarie informazioni al fine di consentire un consenso informato circa le conseguenze dell’operazione, poiché la prospettiva di una tale lesione post operatoria non le era stata rappresentata. Come dovrà decidere il Tribunale di Verona?

CASS. 4.3.2021, N. 5875

4.1. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte.

Costituisce infatti *jus receptum* il principio in base al quale, nel caso in cui l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute), e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una *mutatio libelli* e non una mera *emendatio*, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza (Cass. n. 24072 del 13/10/2017; v. anche Cass. n. 25764 del 15/11/2013; n. 18513 del 03/09/2007).

L'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare detto orientamento.

ESEMPI

Filano agisce contro Caio e Mevio per sentirsi accertare proprietario di un fondo di cui a loro volta quelli si affermano proprietari, per averlo usucapito grazie al possesso esercitato *uti dominus* dopo che era succeduto nella disponibilità del fondo al padre, Tizio. Caio e Mevio si costituiscono in giudizio negando la usucapione: la successione nel possesso del fondo era infatti intervenuta a seguito della morte del padre di Filano, Tizio, avvenuta solo cinque anni prima: il termine per l'usucapione non poteva dirsi dunque decorso. Filano, a fronte delle prove documentali prodotte da Caio e Mevio circa il possesso del fondo da parte di Tizio fino alla morte di quest'ultimo, nella sua seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., chiede di essere dichiarato proprietario del fondo per averlo egli ereditato dal padre, Tizio, il quale a sua volta l'aveva usucapito. Caio e Mevio replicano che si tratta di domanda nuova ed inammissibile, perché tardiva rispetto al limite temporale delle domande c.d. complanari. *Quid iuris?*

CASS. 23.8.2019, N. 21641

4.8. La corte d'appello, quindi, ha correttamente rigettato il terzo motivo d'appello, con il quale l'appellante si era doluto del fatto che l'opponente solo in comparsa conclusionale aveva proposto domanda di accertamento dell'usucapione dei beni oggetto di controversia da parte del padre e, quindi, della loro appartenenza pro quota agli eredi, avendo chiesto, con l'atto di citazione che fosse accertato il proprio esclusivo diritto sui medesimi beni per averli personalmente usucapiti. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che i diritti reali appartengono alla categoria dei diritti cd. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, ha ritenuto, da un lato, che l'attore può mutare il titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, e, dall'altro, che il giudice può accogliere il petitum in base ad un titolo diverso rispetto a quello dedotto senza violare il principio della domanda previsto dall'[art. 112 c.p.c.](#): tanto più se si considera che, nel caso di specie, l'opponente aveva ridotto ad una quota della proprietà dei beni il petitum della domanda originaria, che aveva avuto, invece, ad oggetto la loro proprietà esclusiva.

ESEMPI

La società Alfa conviene in giudizio i coniugi Caia e Mevio: afferma di aver stipulato con gli stessi un preliminare di acquisto di un terreno, che è poi risultato privo delle qualità promesse (permessi per costruire). Chiede pertanto che, previa riduzione del prezzo dovuto, sia pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. Caia e Mevio si costituiscono affermando che alla Società Alfa era ben noto lo stato dei luoghi, che descrivono nuovamente. Con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., la società Alfa – alla luce delle allegazioni dei coniugi convenuti – modifica la propria domanda, e chiede la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento dei promittenti venditori, ex art. 1453 c.c., con conseguente restituzione degli acconti sul prezzo già versati. Che difese potranno svolgere i coniugi Caia e Mevio?

CASS. 10.4.2017, N. 9181

1.- Con il primo motivo D. lamenta la violazione o falsa applicazione dell'[art. 1453 c.c.](#) ([art. 360 c.p.c.](#), n. 3). Il ricorrente sostiene che sarebbe del tutto infondata la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria, perché se l'[art. 1453 c.c.](#), consente di mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di *mutatio libelli* non può non essere consentita di ricollegare la domanda di risarcimento del danno e di restituzione del prezzo alla nuova domanda di risoluzione. Erra, pertanto, chiarisce il ricorrente, la Corte distrettuale nel sostenere che "se invece la domanda risarcitoria è consequenziale all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, essa risulta inammissibile ex [art. 345 c.p.c.](#), essendosi precisato che proposta inizialmente domanda di ottenere il trasferimento ai sensi dell'[art. 2932 c.c.](#), nonchè il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo con cui avrebbero conseguito il bene, il proporre successivamente domanda di risoluzione del contratto preliminare, unitamente al risarcimento dei danni comporta l'inammissibilità di quest'ultima".

1.1. - Il motivo è fondato. La questione proposta è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8510 del 2014 che ha composto un contrasto giurisprudenziale in materia. Come è stato correttamente evidenziato dal ricorrente parte della giurisprudenza anche di questa Corte sosteneva l'estensione della deroga al divieto di *mutatio libelli* di cui dell'[art. 1453 c.c.](#), comma 2, anche al risarcimento del danno e alla restituzione del prezzo e come ha evidenziato la Corte distrettuale, altra parte della giurisprudenza anche di questa Corte, sosteneva che la deroga al divieto di *mutatio libelli* sancito dall'[art. 1453 c.c.](#), non si estendeva alle domande di risarcimento conseguenziali rispettivamente a quelle di adempimento e di risoluzione perché le domande di risarcimento dei danni e di restituzione del bene. Tuttavia, come si è già detto, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione ha precisato che: La parte che, ai sensi dell'[art. 1453 c.c.](#), comma 2, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale.

LA SECONDA MEMORIA EX ART. 171-TER. CONTENUTI

- I. Replica (= argomentativa) e reazione (= formulazione di nuove eccezioni) alle attività (domande o eccezioni) svolte dalla controparte nella I memoria
2. «Indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali» a prova diretta:
 - È il termine ultimo per fornire la prova dei fatti che la parte deve provare
 - Quali sono i fatti che la parte deve provare? Art. 2697 c.c. + art. 115 c.p.c.
 - Termine ultimo anche per provare i fatti ammissibilmente allegati nella II memoria

LA TERZA MEMORIA EX ART. 171-TER. CONTENUTI

- I. Replica (= argomentativa) alle nuove eccezioni svolte dalla controparte nella II memoria
2. Replica ‘istruttoria’: formulazione di prova contraria alle prove dirette formulate dalla controparte nella II memoria
 - Prova contraria: documentale o costituenda
 - Prova contraria diretta: ha ad oggetto lo stesso fatto oggetto della prova avversaria, ma ‘in negativo’ (es.: diversi testi sui capitoli di prova avversari)
 - Prova contraria indiretta: vuole dimostrare la insussistenza del fatto oggetto della prova diretta avversaria (es.: prova diretta sulla conclusione di un contratto in forma orale a Padova; prova indiretta: testimoni che dicano che il giorno indicato il soggetto si trovava a Napoli)

CASO 2

La società Beta s.p.a. conviene in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, la società Gamma s.p.a., per ottenere la risoluzione del contratto concluso con la stessa ed il risarcimento dei danni patiti a causa del grave inadempimento di Gamma, rilevante ex art. 1453 c.c. In particolare, nell'atto di citazione, Beta narra di aver concluso con Gamma un contratto di acquisto di un pantografo esclusivo, che solo Gamma era in grado di produrre. Nello stesso contratto Gamma si impegnava, per i successivi 8 anni, a non vendere a terzi pantografi dello stesso tipo di quello prodotto per Beta ed ad essa venduto. Dopo due anni dalla conclusione del contratto, Beta era tuttavia venuta a conoscenza del fatto che la società Alfa disponeva essa pure di un pantografo con le medesime caratteristiche, e dunque senz'altro prodotto da Gamma. Gamma si costituiva in giudizio, negando di aver essa prodotto e venduto ad Alfa il pantografo. Nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., alla luce della narrazione avversaria, Beta invoca, a sostegno della sua domanda di risoluzione per inadempimento, l'avere la società Gamma costituito con Alfa una nuova società, Delta s.r.l., con la quale ha provveduto poi a produrre i pantografi in questione. Come dovrà decidere il Tribunale?

CASS. 16.4.2021, N. 10141

La società Beta s.p.a. conviene in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, la società Gamma s.p.a., per ottenere la risoluzione del contratto concluso con la stessa ed il risarcimento dei danni patiti a causa del grave inadempimento di Gamma, rilevante ex art. 1453 c.c. In particolare, nell'atto di citazione, Beta narra di aver concluso con Gamma un contratto di acquisto di un pantografo esclusivo, che solo Gamma era in grado di produrre. Nello stesso contratto Gamma si impegnava, per i successivi 8 anni, a non vendere a terzi pantografi dello stesso tipo di quello prodotto per Beta ed ad essa venduto. Dopo due anni dalla conclusione del contratto, Beta era tuttavia venuta a conoscenza del fatto che la società Alfa disponeva essa pure di un pantografo con le medesime caratteristiche, e dunque senz'altro prodotto da Gamma. Gamma si costituiva in giudizio, negando di aver essa prodotto e venduto ad Alfa il pantografo. Nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., alla luce della narrazione avversaria, Beta invoca, a sostegno della sua domanda di risoluzione per inadempimento, l'avere la società Gamma costituito con Alfa una nuova società, Delta s.r.l., con la quale ha provveduto poi a produrre i pantografi in questione. Come dovrà decidere il Tribunale?